DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO

Art. 1

Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea

Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Versione in vigore dal 26 febbraio 1994, non più in vigore dal 28 aprile 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
Estremi	Decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-elezioni-al-parlamento-europeo/art-1-attuazione-di-direttiva-del-consiglio-dell-unione-europea/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it